

STATUTO

“ITALKUWAIT GROUP – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge n.383/2000, denominata: “Italkuwait Group – Associazione di Promozione Sociale”, con sede in Bisceglie (BT), alla Via Guarini n.28/A.

ART. 2

(Oggetto)

1. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura, delle tradizioni locali e delle relazioni internazionali.
L'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva di persone, con particolare riguardo a quelle di nazionalità Italiana e Kuwaitiana, nonché Enti Pubblici, nazionali od esteri, nel rispetto dei valori dello scambio interculturale, della tolleranza, del confronto e della flessibilità di pensiero.
2. In particolare, le finalità che si propone sono:
 - a) promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti ed Associazioni Kuwaitiane ed Italiane, ogni iniziativa utile a favorire gli scambi culturali, sociali ed economici e quanto altro possa contribuire a più stretti rapporti fra i due Paesi e, in particolare, tra le città di Bisceglie e di Kuwait City (es., manifestazioni fieristiche, gemellaggi, ecc.);
 - b) organizzare esperienze di viaggio con itinerari culturali finalizzate all'integrazione ed al confronto tra le diverse culture locali;
 - c) mantenere costanti i rapporti con gli Enti e gli Organismi deputati alla promozione ed al sostegno delle attività di gemellaggio e di scambio internazionale;
 - d) promuovere, di concerto tra le Istituzioni e le Università, iniziative tendenti alla creazione di periodici scambi di aggiornamento scientifico professionale, tra studenti universitari e tra docenti Italiani e Kuwaitiani,;
 - e) promuovere iniziative di cooperazione tra città italiane e città del Kuwait, finalizzate allo sviluppo del turismo, con particolare riguardo ai ragazzi in età scolare nonché agli individui in temporanea e/o permanente difficoltà (giovani, disoccupati, ecc.), mediante la sottoscrizione di convenzioni con Enti specializzati nel settore;
 - f) creare un'agenzia di informazione, che avrà cura di diffondere pubblicazioni giornalistiche, monografie, riviste ed aggiornamenti in genere, con la finalità di favorire le relazioni pubbliche tra i due Paesi, anche mediante tecnologie informatiche.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e ne accettano lo Statuto.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa; il diniego va motivato.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è personale, pertanto intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci sono tenuti a versare, nei termini stabiliti, la quota sociale e rispettare il presente Statuto.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
I soci possono essere esclusi quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci esclusi per morosità potranno, previa domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità.
Gli stessi potranno ricorrere, avverso il provvedimento di esclusione, entro la prima Assemblea ordinaria successiva.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
2. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente.

ART. 7

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto (anche via email) da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. l'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
 - ratifica l'importo della quota sociale annuale;
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva l'eventuale regolamento interno;
 - elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - elegge la commissione elettorale composta da almeno tre (3) membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni;
 - delibera su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Assemblea straordinaria)

1. Oltre che per le questioni presentate dal Consiglio Direttivo, ovvero dagli associati, l'Assemblea straordinaria delibera su:
 - modifiche statutarie;
 - scioglimento dell'Associazione e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
 - qualora ne facciano richiesta motivata almeno i 1/10 dei soci; essa dovrà avere luogo entro trenta (30) giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 10

(Regolamento dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Essa delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
2. per le modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno 1/10 degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta.
4. Ciascun associato ha diritto di voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta.
Sono ammesse al massimo due (2) deleghe per socio.
5. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente.

ART. 11

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro (4) ad un massimo di sei (6) consiglieri, eletti tra i soci che si candidano durante l'Assemblea e restano in carica tre (3) anni. La carica di consigliere è gratuita.
2. Ogni tre (3) anni l'Assemblea ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, i quali possono essere rieletti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
3. Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.
4. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, anche su richiesta di 2/6 dei suoi membri, in date periodiche prefissate.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione; sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri.
6. Il Consiglio Direttivo deve:
 - a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redigere i bilanci;
 - d) compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
 - f) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
 - g) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.

ART. 13
(Presidente)

1. Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.
3. Il Presidente rimane in carica tre (3) anni e può essere rieletto.

ART. 14
(Risorse economiche)

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
 - b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati a da ogni altra entrata o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;

- c) da contributi di Enti Pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge n.383/2000.

ART. 15

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Il bilancio consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui al presente Statuto ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità di utilità sociale.

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n.383/2000, alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Bisceglie, li 02 febbraio 2012